

CAMERA DI COMMERCIO
IRPINIA SANNIO

ALLEGATO C

**Organismo della C.C.I.A.A. Irpinia Sannio
iscritto al n. 345 del Registro
degli Organismi abilitati a svolgere Mediazione**

TABELLE SPESE DI MEDIAZIONE

La seguente tabella è elaborata sulla base delle indicazioni previste dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 150/2023 (artt.28-34).

Spese di avvio e indennità per primo incontro di mediazione

Le spese di avvio e le indennità per primo incontro devono essere versate:

-dalla parte istante al momento del deposito della domanda

-dalla parte invitata al momento della sua adesione

Allo stesso modo devono essere versate le spese vive documentate.

Quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi sottoindicati.

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art.5 comma 1 del D.lgs. n. 28/2010 e ss.mm o quando è demandata dal Giudice, le indennità di mediazione per avvio e primo incontro sono ridotte di un quinto.

Mediazioni obbligatorie o demandate dal giudice

Importi ridotti di un quinto ai sensi dell'art. 28 comma 8 del D.M. n. 150/2023

Valore della lite	Spese di avvio (per ciascuna parte)	Spese di mediazione (per ciascuna parte)	Totale (per ciascuna parte)
Fino a € 1.000,00	€ 32,00 + I.V.A.	€ 48,00 + I.V.A.	€ 80,00 + I.V.A.
Da € 1.000,01 a € 50.000,00	€ 60,00 + I.V.A.	€ 96,00 + I.V.A.	€ 156,00 + I.V.A.
Superiore a € 50.000,00 e indeterminato	€ 88,00 + I.V.A.	€ 136,00 + I.V.A.	€ 224,00 + I.V.A.

Per le controversie di **valore indeterminato** le spese di avvio sono fisse e pari a € 88,00+ I.V.A. ai sensi dell'art. 28, comma 4 del D.M. n. 150/2023

Valore della lite	Spese di avvio (per ciascuna parte)	Spese di mediazione (per ciascuna parte)	Totale (per ciascuna parte)
Per liti di valore indeterminabile basso (fino a € 1.000,00)	€ 88,00 + I.V.A.	€ 48,00 + I.V.A.	€ 136 + I.V.A.
Per liti di valore indeterminabile medio (da € 1.001,00 a € 50.000,00)	€ 88,00 + I.V.A.	€ 96,00 + I.V.A.	€ 184,00 + I.V.A.
Per liti di valore indeterminabile alto (superiore a € 50.000,00)	€ 88,00 + I.V.A.	€ 136,00 + I.V.A.	€ 224,00 + I.V.A.



Mediazioni volontarie o da clausola contrattuale

Valore della lite	Spese di avvio <i>(per ciascuna parte)</i>	Spese di mediazione <i>(per ciascuna parte)</i>	Totale <i>(per ciascuna parte)</i>
Fino a € 1.000,00	€ 40,00 + I.V.A.	€ 60,00 + I.V.A.	€ 100,00 + I.V.A.
Da € 1.000,01 a € 50.000,00	€ 75,00 + I.V.A.	€ 120,00 + I.V.A.	€ 195,00 + I.V.A.
Superiore a € 50.000,00 e indeterminato	€ 110,00 + I.V.A.	€ 170,00 + I.V.A.	€ 280,00 + I.V.A.

Per le controversie di **valore indeterminato** le spese di avvio sono fisse e pari a € 110,00+ I.V.A. ai sensi dell'art. 28, comma 4 del D.M. n. 150/2023

Valore della lite	Spese di avvio <i>(per ciascuna parte)</i>	Spese di mediazione <i>(per ciascuna parte)</i>	Totale <i>(per ciascuna parte)</i>
Per liti di valore indeterminabile basso (fino a € 1.000,00)	€ 110,00 + I.V.A.	€ 60,00 + I.V.A.	€ 170 + I.V.A.
Per liti di valore indeterminabile medio (da € 1.001,00 a € 50.000,00)	€ 110,00 + I.V.A.	€ 120,00 + I.V.A.	€ 230,00 + I.V.A.
Per liti di valore indeterminabile alto (superiore a € 50.000,00)	€ 110,00 + I.V.A.	€ 170,00 + I.V.A.	€ 280,00 + I.V.A.



INTEGRAZIONE SPESE DI MEDIAZIONE

Le spese di mediazione sono dovute dalle parti che partecipano alla procedura di mediazione quando al termine del primo incontro le stesse chiudano con esito positivo il procedimento ovvero decidano di proseguire con il tentativo di conciliazione oltre il primo incontro, secondo la tabella di cui all'allegato A al D.M. n.150/2023 che di seguito si riporta e l'art. 31 del medesimo decreto, che prevedono la quantificazione delle spese entro un minimo ed un massimo per ogni scaglione di riferimento.

TABELLA DELLE SPESE DI MEDIAZIONE DI CUI ALL'ALLEGATO A AL D.M. N.150/2023

VALORE DELLA LITE			Spese in euro	
			Minimi	Massimi
€ -		€ 1.000,00	€ 80,00	€ 160,00
€ 1.001,00		€ 5.000,00	€ 160,00	€ 290,00
€ 5.001,00		€ 10.000,00	€ 290,00	€ 440,00
€10.001,00		€ 25.000,00	€ 440,00	€ 720,00
€ 25.001,00		€ 50.000,00	€ 720,00	€ 1.200,00
€ 50.001,00		€ 150.000,00	€ 1.200,00	€ 1.500,00
€150.001,00		€ 250.000,00	€ 1.500,00	€ 2.500,00
€ 250.001,00		€ 500.000,00	€ 2.500,00	€ 3 900,00
€ 500.001,00		€ 1.500.000,00	€ 3.900,00	€ 4.600,00
€ 1.500.001,00		€ 2.500.000,00	€ 4.600,00	€ 6.500,00
€ 2.500.001,00		€ 5.000.000,00	€ 6.500,00	€ 10.000,00



Sia nel caso di Mediazioni obbligatorie, demandate dal giudice, volontarie o da clausola contrattuale

- Per le mediazioni di valore superiore ad € 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%.
- Quando il valore della controversia è indeterminabile, si applica lo scaglione da € 50.000,00 a € 150.000,00.

Quando la mediazione è **condizione di procedibilità della domanda** ai sensi dell'art.5 comma 1 del D.lgs. n. 28/2010 e ss.mm. o quando è demandata dal Giudice, le ulteriori spese di mediazione (tabella di cui all'allegato A al D.M. 150/2023) sono ridotte di un quinto.

Nel caso in cui il **primo incontro** si concluda:

- ❖ **senza alcun accordo** → non è dovuta alcuna integrazione;
- ❖ **con accordo** → importi della tabella, detratti gli importi dovuti per spese mediazione per primo incontro, previsti dall'art. 28 co.5 del D.M. 150/2023, con una maggiorazione del 10%.

Nel caso in cui le parti concordino di **proseguire oltre il primo incontro** dovranno sostenere le seguenti integrazioni:

- ❖ **senza accordo** → importi della tabella, detratti gli importi dovuti per spese mediazione per primo incontro, previsti dall'art. 28 co.5 del D.M. 150/2023;
- ❖ **con accordo** → importi della tabella, detratti gli importi dovuti per spese mediazione per primo incontro, previsti dall'art. 28 co.5 del D.M. 150/2023, con una maggiorazione del 25%.

Ai sensi dell'art. 29 del D.M. n.150/2023 (determinazione del valore della lite e dell'accordo di conciliazione):

- La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli artt. da 10 a 15 del c.p.c. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
- L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore in conformità ai criteri previsti dagli artt. da 10 a 15 del c.p.c. Quando tale indicazione non è possibile l'atto di adesione indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.
- Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni di cui ai paragrafi precedenti, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dagli artt. da 10 a 15 del c.p.c., il valore della lite è determinato dall'Organismo con atto comunicato alle parti.
- Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal Responsabile dell'Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del Mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.
- Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 29 del D.M. n. 150/2013. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento ai sensi dei commi da 1 a 4, il Responsabile dell'Organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.